



Comune di Arnara

(Provincia di Frosinone)

via Dei Fossi 10 – P.I. 00274910603 – COD. FISC. 80001610601 - Tel. 0775/231079 – Fax 0775/231233
SITO WEB – www.comune.arnara.fr.it – email – comunearnara@virgilio.it

Prot. N. 7186

Arnara, 26.10.2019

Ordinanza N° 7 del 26/10/2019

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente per affidamento in via temporanea ed urgente del servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso impianto autorizzato dei rifiuti solidi urbani alla Ditta Se.Am. srl

IL SINDACO

nella qualità di Autorità Sanitaria Locale

PREMESSO:

- che il Comune di Arnara effettua il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani come definiti nelle lettere a) b) e d) dell'art. 184 del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 nonché la raccolta differenziata sull'intero Territorio Comunale;
- che il predetto servizio costituisce attività di pubblico interesse;
- che la ditta TAC Ecologica s.r.l. è risultata aggiudicataria del servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso impianto autorizzato dei rifiuti solidi urbani, come risulta dal contratto Rep. n. 1/2017 registrato a Frosinone al n. 6569 serie 1T in data 09.11.201, a seguito procedura aperta sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente;
- che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 120 del Reg. gen.le e n. 27 dell' Area Tecnica del 29.03.2019 è stata disposta la proroga tecnica dell'affidamento relativo alla gestione del Servizio di Raccolta dei Rifiuti fino alla data del 31.07.2019;
- che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 288 del Reg. gen.le e n. 61 dell' Area Tecnica del 23.07.2019 è stata disposta fino al termine del 31.01.2020, nelle more dell'espletamento della gara d'appalto da indire, la proroga dell'affidamento relativo alla gestione del Servizio di Raccolta dei Rifiuti, Contratto sottoscritto in data 09.11.2017 rep. N. 1/2017, con la Ditta Tac Ecologica srl, agli stessi patti e condizioni del contratto in essere;
- che con decreto del 9 giugno 2019, il Tribunale Penale di Roma disponeva il sequestro delle quote sociali della Tac Ecologica S.r.l. e dell'azienda, ai sensi dell'art. 321 comma 2 c.p.p. e nominava con decreto dell' 11 giugno 2019, il dott. Fabrizio Iapoce quale amministratore giudiziario dei beni sottoposti a sequestro;
- che con nota prot. 6930 del 16.10.2019, trasmessa via pec stessa data, l'Amministrazione Comunale contestava alla Società Tac Ecologica srl gli inadempimenti commessi e si diffidava la stessa ad adempiere entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento, avvertendo che il perdurare degli inadempimenti contestati, avrebbe comportato la risoluzione del contratto Rep. 1/2017 del 09.11.2017, così come disciplinate dall'art. 19 del Capitolato Speciale di appalto, con riserva di escutere la polizza fideiussoria, fatto salvo il diritto di richiedere maggiore danno subito e subendo;
- che con nota assunta al protocollo dell'Ente con il numero del 7168 del 26.10.2019 l'Amministratore giudiziario comunicava ai comuni interessati che in data 24 ottobre 2019, a causa dello stato di grave criticità finanziaria e organizzativa in cui versa la Tac Ecologica S.r.l., il Tribunale di Roma ha autorizzato il succitato amministratore giudiziario a comunicare ai Comuni l'impossibilità di proseguire il servizio, con ogni conseguenza sulla sopravvivenza dei contratti esistenti tra i Comuni e TAC Ecologica S.r.l., che dovranno per l'effetto ritenersi sciolti ed inefficaci;

-che non è tuttavia possibile prevedere una interruzione del servizio in questione per i tempi necessari all'espletamento di una nuova gara se non con insostenibili disagi e rischi per la salute pubblica;

RITENUTO che stante la condizione emergenziale per le motivazioni sopra descritte, al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, così come previsto dal D.Lgs. 152/2006, di dover derogare nell'immediato alle procedure ordinarie previste dal D.Lgs. 50/2016 affidando l'espletamento del servizio di igiene urbana nel territorio comunale a idonea ditta specializzata nel settore, individuando, quindi, un nuovo soggetto affidatario del servizio onde evitare interruzioni dello stesso;

VISTO l'art. 191 D. Lgs. n°152/ 2006, che attribuisce al Sindaco il potere di adozione di ordinanza contingibile e urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

VISTA la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, registro ufficiale prot. 0005982 del 22/04/2016

PRESO ATTO che è stata contattata per le vie brevi la Ditta SE.AM. srl con sede legale Via Giulia 37 – 03028 Vallecorsa (FR), operante nei Comuni limitrofi, che ha dichiarato la propria disponibilità, con nota assunta al protocollo al n. 7185 del 26.10.2019, ad eseguire il servizio alle medesime condizioni e patti contrattuali in essere con la Società Tac Ecologica s.r.l.

RITENUTO, pertanto, necessario procedere con l'affidamento dell'intero servizio alla Ditta SE.AM. srl;

RITENUTO ALTRESI':

- che la situazione riveste carattere di urgenza e che non può essere fronteggiata con i normali strumenti dell'ordinamento giuridico

VISTI:

- Il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n. 773;
- La Legge 21/11/2000 n. 353 “legge quadro in materia di incendi boschivi”
- Il D.L.vo n. 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili e urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- Il D.L.vo n.152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale”, e ss.mm.ii. (art. 182 , comma 6 bis)
- Gli artt. 50 e 54 del D.L.vo n. 267/2000

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate alla Ditta Se.Am. srl con sede legale Via Giulia 37 – 03028 Vallecorsa (FR) di affidare in via temporanea ed urgente fin da subito il servizio per la raccolta dei rifiuti sull'intero territorio comunale, nel rispetto dell'offerta tecnica ed economica presentata , per mesi sei a partire dalla data odierna;

-che il servizio oggetto della presente ordinanza abbia a cessare anticipatamente, rispetto al termine di sei mesi, all'atto del subentro del nuovo contraente individuato dalla Amministrazione comunale, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, senza che nulla sia dovuto a titolo di indennizzo o rimborso spese, fatto salvo il pagamento del prezzo stabilito computato giornalmente

DISPONE

- che la validità della presente ordinanza ha decorrenza immediata nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 191, comma 4, del D.Lgs. 152/2006;
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio del Comune e sul relativo sito Web;
- che copia del presente atto sia trasmessa alla ditta Se.Am. srl;
- che copia del presente atto sia trasmessa alla Tac Ecologica s.r.l. in persona dell'Amministratore giudiziario dott. Fabrizio Iapoce;

Che copia del presente atto sia trasmessa alla Prefettura di Frosinone, al Comando di Polizia Locale.

Che sia data adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line, nonché sul sito ufficiale (home) del Comune di Arnara.

RENDE NOTO

CHE avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Arnara, 26.10.2019

Il Sindaco
Massimo Fiori

